



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 1866 di data 14 aprile 2014

Oggetto: Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8.  
Realizzazione di due tettoie presso il rifugio escursionistico "CIAMPOLIN" – p.ed. 982,  
C.C. Canazei, in località Pecol del Comune di Canazei.

Sono presenti:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - dott. Romano STANCHINA        | Presidente f.f.  |
| - dott. Silvio DALMASO          | componente supplente Servizio Turismo  |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio                     |
| - dott. Luca MALESANI           | componente supplente Servizio Foreste e fauna  |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
| - geom. Sergio BENIGNI          | componente supplente Servizio Prevenzione rischi                                     |
| - ing. Stefano FAIT             | componente supplente Servizio Bacini montani   |
| - ing. Claudio PALLAORO         | componente supplente Servizio Valutazione ambientale                                 |
| - dott. Paola VISINTAINER       | componente supplente Servizio Geologico  |
| - p.ind. Stefano GATTI          | componente supplente Servizio Impianti a fune  |
| - ing. Sandro RIGOTTI           | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche                |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, l'ing. Claudio Fabbro, il sig. Francesco Cagol ed il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con DPR n. 47-154/Leg di data 20 ottobre 2008 è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della l.p. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" come modificata dalla l.p. 15 novembre 2007, n. 20.

Considerato che la l.p. 8/93, modificata con l.p. 20/2007, ha previsto che la Commissione di Coordinamento di cui all'articolo 6 della l.p. 7/87 rilasci le autorizzazioni previste dall'articolo 2, comma 6 della norma provinciale in materia di strutture alpinistiche.

Vista la domanda pervenuta in data 7 marzo 2014, con la quale la società "Rifugio Ciampolin di Iori Donatella & C. Snc", con sede in Canazei – Strada de Pordoi, 60, ha chiesto ai sensi della l.p. 8/93, l'autorizzazione all'esecuzione di interventi per modifiche esterne al rifugio escursionistico "CIAMPOLIN" - p.ed. 982, C.C. Canazei, località Pecol in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del geom. Remigio Iori.

Udito il relatore.

Preso atto che l'intervento riguarda la realizzazione di una tettoia di modeste dimensioni a protezione dell'ingresso del locale caldaia ed un'ulteriore tettoia a copertura dell'ingresso del rifugio ottenuta prolungando le falde del tetto sul prospetto est.

Si ritiene pertanto di poter rilasciare la richiesta autorizzazione ai sensi del 6° comma, dell'articolo 2 della l.p. 8/1993.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

#### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società "Rifugio Ciampolin di Iori Donatella & C. Snc", con sede in Canazei – Strada de Pordoi, 60, ai sensi della l.p. 8/93, alla realizzazione di due tettoie presso il rifugio escursionistico "CIAMPOLIN" - p.ed. 982, C.C. Canazei, in località Pecol in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che la durata della presente autorizzazione sia di 5 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;
3. di disporre che la data di inizio dei lavori, di cui alla presente deliberazione, dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori stessi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr